

(N. 408)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1949

Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di sottufficiali radio-montatori e radio-telegrafisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

ONOREVOLI SENATORI - Al fine di assicurare in ogni evenienza i necessari collegamenti fra i Comandi di Legione e di Gruppo dell'arma dei carabinieri ed il Comando generale, sono state assegnate all'arma 500 stazioni radio di vario tipo, in gran parte già in funzione.

L'importanza assunta dai collegamenti radio dell'Arma appare evidente, specialmente se si considera che, per loro mezzo, gli organi del Governo possono rendersi immediato conto della situazione generale del Paese ed ottenere l'urgente attuazione dei provvedimenti relativi, in rapporto alle esigenze del-

l'ordine e della sicurezza pubblica, anche nell'eventualità di interruzione dei normali collegamenti a filo.

Per il complesso e delicato lavoro di impianto e manutenzione degli apparecchi in argomento, il Comando generale si è finora avvalso di operai specializzati del Genio, mentre al funzionamento degli apparecchi stessi ha provveduto con elementi propri, abilitati in sola fonia.

Di fatto, però, dal crescente sviluppo e perfezionamento di tutto il sistema dei collegamenti, deriva l'assoluta necessità di poter

disporre, al più presto, di elementi specializzati in radio-telegrafia e radio-tecnica, i quali, oltre a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del costoso e delicato materiale ed il perfetto funzionamento del servizio in ogni circostanza, devono favorire la specializzazione dei militari dell'Arma adibiti allo stesso incarico.

Per quanto sopra, e dato che:

unicamente personale già dotato di specifica competenza tecnica — che si acquisisce solo in seguito a lunga pratica — può operare fattivamente nel complesso campo dei collegamenti radio;

i sottufficiali dell'Arma non potrebbero raggiungere, in breve tempo, il grado di specializzazione necessaria per bene assolvere così delicato compito;

si rende necessario provvedere al reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di sottufficiali tratti dai sottufficiali delle categorie radio-montatori e radio-telegrafisti o corrispondenti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge del quale si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

L'articolo 1 prevede il reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadiere e settantacinque vice-brigadiere della carriera continuativa, da trarsi, rispettivamente, dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo. Per l'Esercito si è fatto riferimento soltanto al personale in congedo, in quanto detta Forza Armata non può assolutamente privarsi di sottufficiali radio-montatori o radio-telegrafisti in carriera continuativa avendone grave deficienza.

L'articolo 2 stabilisce che, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso per il

grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo e brigadiere, i posti rimasti vacanti saranno considerati in aumento alle aliquote previste rispettivamente per i gradi di maresciallo capo, maresciallo d'alloggio e vice-brigadiere

L'articolo 3 indica i requisiti di cui debbono essere in possesso gli aspiranti al passaggio nei ruoli dell'Arma.

L'articolo 4 demanda le operazioni per l'espletamento del concorso ad una Commissione che sarà nominata dal Ministro della difesa e stabilisce, inoltre, le prove di esame — pratiche e teoriche — alle quali saranno sottoposti i candidati.

L'articolo 5 fissa i criteri ai quali la Commissione dovrà informarsi nello stabilire il punto di graduatoria da assegnare a ciascun candidato; dati gli aspetti particolari che riveste il reclutamento di che trattasi, si dà una lieve maggiore considerazione alla prova pratica.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono che i sottufficiali prescelti per il passaggio nell'Arma saranno temporaneamente chiamati in servizio presso l'Arma stessa e dovranno frequentare, presso la Scuola centrale di Firenze, un corso orientativo tecnico-professionale, della durata di tre mesi, al termine del quale, qualora riconosciuti idonei al particolare servizio di istituto dei carabinieri, saranno immessi definitivamente nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, anche in soprannumero. Viene, peraltro, precisato che, fino a quando non saranno riasorbite le eccedenze, sarà lasciato scoperto nel grado di vice-brigadiere, nel quale esistono le necessarie vacanze, un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dal soprannumero negli altri gradi di sottufficiale.

I sottufficiali non riconosciuti idonei saranno restituiti ai ruoli di provenienza o ricollocati in congedo.

L'articolo 8 stabilisce i criteri da applicare per le determinazioni dell'anzianità assoluta e relativa da attribuire ai sottufficiali dichiarati idonei.

L'articolo 9 fissa il trattamento economico di ferma e rafferma da concedere ai sottufficiali transitati nell'Arma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadieri e settantacinque vice-brigadieri della carriera continuativa, da trarsi, rispettivamente, dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrafisti in congedo dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo.

La partecipazione al concorso è subordinata al nulla osta delle rispettive Forze Armate.

Art. 2.

Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di maresciallo maggiore, i posti che rimarranno vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo capo; quelli che non venissero ricoperti in quest'ultimo grado andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo d'alloggio.

Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di brigadiere, i posti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di vice-brigadiere.

Art. 3.

I sottufficiali aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri devono:

a) se appartenenti ai gradi di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essere in possesso della licenza delle scuole medie inferiori o di titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di capo di I,

II e III classe, aver frequentato con esito favorevole, il corso di istruzione generale professionale della Marina militare;

b) se appartenenti ai gradi di sergente maggiore e sergente dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, aver conseguito la promozione alla terza classe delle scuole medie inferiori o possedere titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di secondo capo e sergente, aver frequentato, con esito favorevole, il corso ordinario della Marina militare;

c) aver riportato nell'ultimo anno di servizio classifica non inferiore a quella di « buono »;

d) non aver superato, alla data di pubblicazione del bando di concorso: il 40° anno di età, se marescialli o gradi corrispondenti; il 35° anno di età, se sergenti maggiori o grado corrispondente; ed il 30° anno di età, se sergenti;

e) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

f) essere stati discriminati;

g) possedere i requisiti previsti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi da un Comando retto da un ufficiale o dal Comando di sezione dell'Arma competente per territorio.

Il Ministro per la difesa, su parere del Comando generale, può negare la partecipazione al concorso, con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 4.

Le operazioni del concorso saranno espletate da una Commissione, nominata dal Ministro della difesa, la quale sottoporrà gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti ad un esame pratico, che consisterà:

a) per i radio-montatori:

in un esperimento pratico di ricerca guasti e montaggi vari di trasmettitori e ricevitori di apparati radio R. F. 4 dell'Esercito;

nella lettura ed interpretazione di schemi di montaggio;

b) per i radio-telegrafisti:

nella trasmissione e ricezione di un testo composto di 100 gruppi di lettere, cifre e segni di interpunzione alla velocità di 80 caratteri al minuto primo;

nella trasmissione e ricezione di un dispaccio in chiaro di 100 parole alla velocità di 100 caratteri al minuto primo.

Gli aspiranti di cui alla precedente lettera a) dovranno altresì sostenere un esame orale su nozioni teoriche.

Art. 5.

Per gli aspiranti dichiarati idonei saranno stabilite distinte graduatorie di merito per i radio-montatori e per i radio-telegrafisti, formate in base ai seguenti elementi:

a) punto riportato nella prova pratica (da calcolarsi in ventesimi);

b) punto da attribuirsi al candidato in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo previsto per l'ammissione al concorso, da calcolarsi in un ventesimo per ciascun anno di studio successivo a quello necessario per conseguire detto titolo.

A parità di merito sarà data la preferenza al candidato che avrà riportato punteggio più alto nella prova pratica.

Inoltre fra gli aspiranti radio-montatori sarà, a parità di merito, data la preferenza a quei candidati che, oltre a superare la prova pratica, dimostreranno di essere anche dei provetti radio-telegrafisti.

Art. 6.

I sottufficiali prescelti verranno temporaneamente chiamati in servizio nell'Arma dei carabinieri, con diritto a percepire gli assegni previsti per i pari grado dell'Arma. In tale posizione essi frequenteranno, presso la Scuola centrale di Firenze, un corso orientativo tecnico-professionale della durata di tre mesi, sulle materie previste dai programmi d'insegnamento in vigore per i corsi allievi sottufficiali dei carabinieri.

Art. 7.

Al termine del corso previsto dall'articolo precedente, saranno transitati definitivamente nei rispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri quei sottufficiali che, a giudizio insindacabile del Comando Generale e previo parere del Comandante della Scuola centrale di Firenze, saranno riconosciuti idonei al particolare servizio d'istituto dell'Arma stessa.

Essi possono essere immessi in ruolo in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado. Le eventuali eccedenze dovranno essere riassorbite con le prime vacanze che si verificano in ciascun grado.

Fino a quando non saranno riassorbite le eccedenze di cui al precedente comma, dovrà essere lasciato scoperto nel grado di vice-brigadiere un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dal soprannumero esistente negli altri gradi di sottufficiale.

I sottufficiali non riconosciuti idonei ai sensi del primo comma saranno restituiti ai ruoli di provenienza o ricollocati in congedo.

Art. 8.

Ai sottufficiali immessi nei ruoli dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo precedente sarà attribuita anzianità assoluta a decorrere dal giorno in cui sono stati immessi in servizio nell'Arma; essi seguiranno nei rispettivi ruoli i pari grado dell'Arma stessa aventi uguale anzianità.

L'anzianità relativa dei sottufficiali di cui al precedente comma sarà stabilita in base alla graduatoria formata alla fine del corso di cui al precedente articolo 6.

Art. 9.

I sottufficiali immessi nell'Arma ai sensi del precedente articolo 8, percepiranno un premio di arruolamento di lire 6.000 non cumulabile con quello eventualmente percepito nei Corpi cui i militari appartennero. Dopo un anno di permanenza nell'Arma e sempre che il

servizio trascorso alle armi sia cumulativamente di almeno tre anni, acquisteranno — se meritevoli — diritto a conseguire la prima rafferma triennale ed al termine della rafferma stessa a percepire l'indennità di lire 3.000.

Per coloro che all'atto del passaggio nell'Arma contino già tre o più anni di servizio, la prima rafferma triennale decorrerà dalla data di incorporazione, mentre coloro che compiranno tre anni di servizio successivamente

alla predetta data, matureranno diritto alla prima rafferma triennale all'atto del compimento del terzo anno di servizio calcolato nei modi previsti dal precedente comma.

Coloro che si vincoleranno successivamente alla seconda e terza rafferma triennale acquisteranno diritto a una seconda e terza indennità ciascuna di lire 5.000, da corrisponderci al termine di ogni rafferma.